

AGENTI IMMOBILIARI E MEDIAZIONE CREDITIZIA

DISCIPLINA TRANSITORIA

DATA DI EFFETTIVA PERDITA DI EFFICACIA DEL D.P.R. 287/2000.

Con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato precisato che il D.P.R. 287/2000 cesserà di avere efficacia, e dovrà quindi considerarsi definitivamente abrogato, a far data dal 1 ottobre 2012.

Il D.P.R. 287/2000 regolamentava i requisiti necessari per potersi iscrivere all'Albo dei mediatori creditizi e, all'art. 2 n. 3, disponeva altresì che: *“non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di: a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali; b) fornitori di beni o servizi”,* consentendo così agli agenti immobiliari di poter intermediare anche finanziamenti laddove questi ultimi fossero stati strumentali all'attività di intermediazione immobiliare.

Con la nota in commento il M.E.F. ha chiarito che detta possibilità andrà a cessare definitivamente il 30.9.2012.

Avv. Daniele MAMMANI

Avv. Paolo PESANDO